

# Comune di Cinisello Balsamo Città Metropolitana di Milano

## **ORIGINALE**

Data: 16/11/2017 GC N. 256

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI

COSTRUZIONE DOVUTO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 64 COMMA 7 DELLA L.R. 12/05 COME MODIFICATO DALLA L.R. N. 15 DEL 26

MAGGIO 2017

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di Novembre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

			Р	Α
1	TREZZI SIRIA	Sindaco	Х	
2	GHEZZI LUCA	Vice Sindaco	Х	
3	BARTOLOMEO PATRIZIA	<i>Assessore</i>	Х	
4	CABRAS MAURIZIO	<i>Assessore</i>	Х	
5	CATANIA ANDREA	<i>Assessore</i>	Х	
6	DUCA GIANFRANCA	<i>Assessore</i>	Х	
7	RUFFA IVANO	Assessore	Х	
8	VILLA LETIZIA	Assessore	Х	

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Moreno Veronese.

Componenti presenti n. 8.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DOVUTO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 64 COMMA 7 DELLA L.R. 12/05 COME MODIFICATO DALLA L.R. N. 15 DEL 26 MAGGIO 2017

### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 20.3.2014 ad oggetto "Aggiornamento della deliberazione n. 15 del 05/03/2007 "Rideterminazione degli importi e dei criteri di applicazione del contributo di costruzione" conseguente all'approvazione del piano di governo del territorio ex l.r. 12/2005 avvenuta con deliberazione n. 48 del 24/10/2013";

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 25.05.2017 ad oggetto "Adeguamento annuale degli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dello smaltimento rifiuti e degli importi base di costruzione e ristrutturazione per la determinazione del contributo sul costo di costruzione - anno 2017";

**Vista** la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" e, in particolare la parte relativa al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti disciplinata al titolo IV capo I dagli artt. 63-64 e 65;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 01.02.2016 ad oggetto "Determinazione della maggiorazione del contributo di costruzione dovuto relativamente agli interventi di recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi in applicazione dell'art. 64 comma 7 della L.R. 12/05 come modificato dalla L.R. n. 20/05" che è stata assunta in applicazione dell'allora vigente testo di cui all'art. 64 comma 7 della L.R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 20/2005 che viene sottoriportato:

"La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. L. Comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale";

**Dato atto** che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 01.02.2016 l'Amministrazione Comunale aveva determinato la maggiorazione del 20% del contributo di costruzione dovuto per gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui al titolo IV capo I della citata L.R. 12/2005 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 26 della L.R. 26 maggio 2017 n. 15 –legge di semplificazione 2017- che con il comma 1 lett. K ha sostituito il testo del comma 7 dell'art. 64 della L.R. 12/2005 con il seguente nuovo articolato:

"La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di ristrutturazione edilizia. <u>I comuni possono</u>

deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del dieci per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

Dato atto pertanto, sulla base del nuovo art. 64.7 dell L.R. 12/2005, che i comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del dieci per cento del contributo di costruzione dovuto per gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi;

Ritenuto opportuno determinare l'incremento del dovuto contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo del costo di costruzione) nella misura percentuale del 10%, per gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui al titolo IV capo I della L.R. 12/05, in relazione al contenuto previsto dal menzionato nuovo art. 64 comma 7 della L.R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 15;

**Dato atto** altresì, sulla base dello stesso art. 64.7 dell L.R. 12/2005 come sopra modificato, che il contributo di costruzione di costruzione sarà determinato secondo le tariffe comunali previste per le opere di ristrutturazione edilizia e non più secondo le tariffe previste per le opere di nuova costruzione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma legale

### **DELIBERA**

- 1. di approvare la maggiorazione del 10%, ai sensi dell'art. 64 comma 7 della L.R. 12/05, come modificato dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 15, del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo del costo di costruzione) spettante al Comune per gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui al titolo IV capo I della citata L.R. 12/05;
- 2. di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 01.02.2016 ad oggetto "Determinazione della maggiorazione del contributo di costruzione dovuto relativamente agli interventi di recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi in applicazione dell'art. 64 comma 7 della L.R. 12/05 come modificato dalla L.R. n. 20/05" in ragione del nuovo articolato di cui all'art. 64 comma 7 della L.R. 12/2005 come modificato ora dalla L.R. 26 maggio 2017 n. 15.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Siria Trezzi Il Vice Segretario Generale Moreno Veronese